



Associazione Nazionale per la promozione  
E la difesa dei diritti delle persone disabili

Sezione di Modena  
Via Canaletto Sud 88- 41122 Modena  
Uff. 059/2033892  
Cell. 333/1053335  
Email [aniepmodena66@gmail.com](mailto:aniepmodena66@gmail.com)

Oggetto: Verbale di Assemblea straordinaria dell'Associazione Codice Fiscale N°94069400367 per la modifica e l'adeguamento dello Statuto al Decreto Legislativo 3 Luglio 2017 N° 117 (Art. 101 comma 2).

L'anno duemila e venticinque, addì 10, del mese di Aprile, regolarmente convocata nei modi e termini previsti dallo Statuto si è riunita, presso la sede sociale, l'assemblea dell'Associazione ANIEP per discutere e deliberare sul seguente O. di G.

1) Approvazione di nuovo Statuto sociale modificato ed integrato secondo le disposizioni del Decreto Legislativo 3 Luglio 2017 e successive modifiche.

Constatato che l'Assemblea straordinaria è validamente costituita ai sensi dello Statuto vigente, alle ore 19,00 il Presidente dichiara aperti i lavori, assumendo per volere della medesima la presidenza dell'Assemblea. Viene eletto a segretario il Sig. Fabio Giuseppe.

Il Presidente constata che appaiono presenti in assemblea n. 25 soci su un totale di 30 aventi diritto, come da separato foglio presenze, e relaziona sulle disposizioni legislative relative al Codice del Terzo settore che hanno reso indispensabile la modifica dello statuto sociale e l'integrazione della denominazione per poter restare nell'ambito delle Associazione di Promozione Sociale continuando anche a conservare la qualifica di Associazione di Promozione Sociale della associazione medesima.

Il Presidente dà lettura delle nuove norme statutarie redatte secondo le indicazioni del decreto legislativo 3 luglio 2017, n. 117 che contengono anche la denominazione sociale integrata con l'acronimo APS.

Dopo un breve dibattito lo statuto e la integrazione della denominazione vengono approvate con voto unanime dei presenti. Lo statuto approvato viene allegato al verbale a formarne parte integrante. Il Presidente comunica che, in qualità di legale rappresentante dell'Associazione, provvederà senza indugio alla registrazione del verbale con le norme statutarie presso il competente ufficio dell'Agenzia delle Entrate.

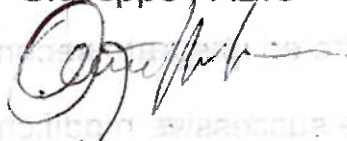
IL deposito del verbale con le norme statutarie è esente dall'imposta di bollo ai sensi del comma 5 dell'Art. 82 del decreto legislativo 3 Luglio 2017 n. 117 ed è soggetto ad imposta di registro in misura fissa.

Alle ore 21,00 non essendovi altro da deliberare l'Assemblea chiude i propri lavori.

Letto, approvato e sottoscritto

IL SEGRETARIO

Giuseppe FABIO



IL PRESIDENTE

Luigi CHIEPPA

IL PRESIDENTE PROVINCIALE  
DI MODENA

*Isp. Sup. Luigi Chieppa (in cong.)*

AGENZIA DELLE ENTRATE  
Direzione Provinciale di Modena  
Ufficio Territoriale di Modena

14 APR. 2015

Registrato il

al n°

822

Serie 3

Contropositi €

ESENTE

(\*) Firma su delega del Direttore Provinciale

Il Funzionario  
Rosa Caso

CICCARIELLI





**Associazione Nazionale per la promozione e la difesa dei diritti delle persone disabili - Modena APS** in breve "ANIEP Modena APS" sezione provinciale di "Modena".

Via Canaletto Sud N° 88

CF 94069400367

## STATUTO

### TITOLO I

#### Costituzione e scopi

##### Articolo 1

##### Costituzione

1. È costituita l'associazione di promozione sociale denominata "**Associazione Nazionale per la promozione e la difesa dei diritti delle persone disabili - Modena APS**" in breve "ANIEP Modena APS" sezione provinciale di "Modena".
2. L'Associazione si configura quale associazione di promozione sociale, ai sensi degli artt. 35 e segg. del Decreto Legislativo n. 117 del 2017 (Codice del Terzo Settore), nonché dei principi generali dell'ordinamento giuridico, per il perseguimento senza scopo di lucro neppure indiretto di finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale.  
L'associazione adotta la qualifica e l'acronimo APS nella propria denominazione che ne costituisce peculiare segno distintivo ed a tale scopo viene inserita negli atti, nella corrispondenza e in ogni comunicazione e manifestazione esterna della medesima.
3. L'Associazione è disciplinata dal presente Statuto e dagli eventuali regolamenti che, approvati secondo le norme statutarie, si rendessero necessari per meglio regolamentare specifici rapporti associativi o attività.

##### Articolo 2

##### Sede

1. L'Associazione ha sede nel Comune di Modena.
2. Con delibera del Consiglio Direttivo potrà essere individuata e trasferita la sede legale, senza necessità di modifica statutaria, purché all'interno del medesimo Comune.
3. L'Assemblea e il Consiglio Direttivo potranno svolgere le loro riunioni anche in luoghi diversi dalla sede dell'Associazione.

##### Articolo 3

##### Durata

L'Associazione ha durata illimitata.

##### Articolo 4

##### Oggetto e finalità

1. Lo spirito e la prassi dell'Associazione si conformano ai principi della Costituzione Italiana e si fondano sul pieno rispetto della dimensione umana, spirituale e culturale della persona.

L'Associazione è apartitica e si atterrà ai seguenti principi: assenza di fine di lucro, democraticità della struttura ed elettività delle cariche sociali.

2. Per il perseguimento delle finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale l'Associazione svolge le seguenti attività di interesse generale di cui all'art. 5 comma 1 del Decreto Legislativo n. 117 del 2017 in favore di associati, loro familiari e terzi, avvalendosi in modo prevalente delle prestazioni dei volontari associati:

- p) servizi finalizzati all'inserimento o al reinserimento nel mercato del lavoro dei lavoratori e delle persone di cui all'articolo 2, comma 4, del decreto legislativo recante revisione della disciplina in materia di impresa sociale, di cui all'articolo 1, comma 2, lettera c), della legge 6 giugno 2016, n. 106;
- w) promozione e tutela dei diritti umani, civili, sociali e politici, promozione delle pari opportunità e delle iniziative di aiuto reciproco, incluse le banche dei tempi di cui all'articolo 27 della legge 8 marzo 2000, n. 53.

In particolare l'associazione ha le seguenti finalità e scopi:

- A. assicurare a tutti i cittadini disabili l'effettivo diritto al pieno affermarsi della loro personalità e per rimuovere le cause sociali, culturali ed economiche che ostacolano la loro partecipazione alla vita del Paese;
- B. rappresentare le persone disabili nei loro diritti positivi e umani, come singoli e come gruppo sociale, mediante adeguate forme di patrocinio e di informazione;
- C. promuovere l'integrale attuazione dei principi costituzionali concernenti l'uguaglianza, l'assistenza sociale ed economica, il diritto alla salute, all'istruzione, alla formazione professionale ed al lavoro, nel quadro della sicurezza, della solidarietà sociale e secondo le linee indicate dalla Convenzione ONU sui diritti delle persone disabili;
- D. sollecitare il definitivo superamento della tradizionale organizzazione e ideologia assistenzialistica, mediante servizi e prestazioni socio-sanitarie di prevenzione, di riabilitazione e di socializzazione, al fine di conseguire la libertà dal bisogno e l'uguaglianza di opportunità, nell'ambito del pluralismo istituzionale e delle autonomie locali;
- E. sviluppare la propria azione in collegamento permanente con le organizzazioni sociali, sindacali e di volontariato, per inserire le rivendicazioni delle persone disabili nel contesto delle politiche per il miglioramento delle condizioni di vita di tutti i cittadini, nonché stabilire rapporti di collaborazione e di partecipazione con gli organismi e i programmi della comunità europea riguardanti le persone disabili;
- F. assumere e rivendicare ogni iniziativa legislativa, nazionale e regionale, necessaria per garantire e migliorare l'inserimento delle persone disabili in tutte le espressioni della vita sociale, culturale ed economica, politica e ricreativa, al fine di evitare le situazioni di isolamento, di passività e di allontanamento dalla famiglia e dal normale contesto di vita;
- G. attuare studi, ricerche ed attività informative e formative circa la situazione delle persone disabili e sulle condizioni legislative, sociali, tecniche ed organizzative della loro inclusione e riabilitazione;
- H. combattere e denunciare ogni forma di discriminazione, di rifiuto, di reclusione, di emarginazione e di speculazione economica nei confronti delle persone disabili, sia che si verifichino in istituzioni specializzate, sia che si manifestino nelle sedi e nelle organizzazioni della vita collettiva;
- I. realizzare in collaborazione con lo Stato, le Regioni e gli Enti locali ed in genere con tutte le istituzioni pubbliche e private, servizi e interventi integrativi riferiti al diritto alla salute, all'istruzione, alla formazione professionale, al lavoro, all'autonomia personale e al tempo libero.

3. L'Associazione può inoltre svolgere, a norma dell'art. 6 del Codice del Terzo Settore, attività diverse da quelle di interesse generale sopra indicate purché secondarie e strumentali rispetto a queste ultime secondo criteri e limiti definiti con apposito Decreto ministeriale. Tali attività sono individuate con apposita delibera dell'Assemblea.
4. L'Associazione può esercitare anche attività di raccolta fondi - attraverso la richiesta a terzi di donazioni, lasciti e contributi di natura non corrispettiva - al fine di finanziare le proprie attività di interesse generale e nel rispetto dei principi di verità, trasparenza e correttezza nei rapporti con i sostenitori e con il pubblico.
5. L'Associazione svolge inoltre attività di sensibilizzazione ed informazione del pubblico sui temi attinenti alle proprie finalità, si avvale di ogni strumento utile al raggiungimento degli scopi sociali ed in particolare della collaborazione con gli Enti Locali, anche attraverso la stipula di apposite convenzioni, ovvero con altri enti aventi scopi analoghi o connessi con i propri.
6. Per conseguire i propri scopi ANIEP-APS si avvale in modo prevalente e determinante delle prestazioni personali, volontarie e gratuite dei propri aderenti. E' tuttavia consentito assumere lavoratori dipendenti o di fruire di prestazioni di lavoro autonomo, per le attività necessarie al funzionamento degli uffici e degli organi e per interventi qualificati o specializzati. I proventi delle attività non possono, in nessun caso, essere divisi fra gli associati, anche in forme indirette.

## **TITOLO II**

### **Norme sul rapporto associativo**

#### *Articolo 5*

##### **Soci**

1. All'Associazione possono aderire tutte le persone che condividano in modo espresso gli scopi di cui all'articolo precedente che intendano partecipare alle attività dell'associazione con la loro opera, competenze e conoscenze. Il numero degli associati non può essere inferiore al minimo stabilito dal Codice del Terzo Settore; in caso contrario la compagine associativa deve essere integrata entro un anno.
2. Sono associati dell'Associazione coloro che hanno partecipato alla costituzione e quanti altri, su domanda scritta, verranno ammessi dal Consiglio Direttivo e verseranno la quota di associazione annualmente stabilita dal Consiglio Direttivo.  
Nella domanda di ammissione, l'interessato dichiara di conoscere ed accettare integralmente il presente Statuto, gli eventuali regolamenti e di attenersi alle deliberazioni legalmente adottate dagli organi associativi.  
Il Consiglio Direttivo delibera sulla domanda secondo criteri non discriminatori, coerenti con le finalità perseguite e le attività di interesse generale svolte.  
La deliberazione di ammissione deve essere comunicata all'interessato e annotata, a cura del Consiglio Direttivo, nel libro degli associati.
3. In caso di mancato accoglimento della domanda di ammissione, il Consiglio Direttivo deve, entro 60 giorni, motivare la deliberazione di rigetto e comunicarla all'interessato il quale, entro 60 (sessanta) giorni dal ricevimento della comunicazione, può chiedere che sull'istanza si pronunci l'Assemblea, la quale, se non appositamente convocata, delibererà in occasione della prima riunione successiva.
4. La quota annuale a carico degli associati non è trasmissibile, né rinnovabile in caso di recesso o perdita della qualifica di socio.

#### *Articolo 6*

##### **Diritti e doveri degli associati**

1. Tutti gli associati hanno uguali diritti e uguali obblighi nei confronti dell'Associazione.

2. L'ammissione all'Associazione non può essere effettuata per un periodo temporaneo, fatta salva la facoltà di ciascun associato di recedere dall'Associazione in qualsiasi momento mediante comunicazione scritta inviata all'Associazione.
3. Esaminare i libri sociali. Al fine di esercitare tale diritto, l'associato deve presentare espressa domanda di presa di visione al Consiglio Direttivo, il quale provvede entro il termine massimo dei 30 (trenta) giorni successivi. La presa di visione è esercitata presso la sede dell'Associazione alla presenza di persona indicata dal Consiglio Direttivo o con invio dei documenti richiesto presso l'indirizzo mail fornito dal socio.
4. Gli associati hanno l'obbligo di rispettare le norme del presente Statuto, le deliberazioni degli organi dell'Associazione e di pagare le quote sociali nell'ammontare fissato dal Consiglio Direttivo.
5. I soci non possono vantare alcun diritto nei confronti del fondo comune, né di altri cespiti di proprietà dell'Associazione.
6. I volontari associati svolgono in modo personale, spontaneo e gratuito l'attività di volontariato per la realizzazione degli scopi dell'Associazione, quale deliberata dagli organi sociali e ad essi consensualmente assegnata.
7. Fatto salvo il diritto di manifestare liberamente le proprie idee, è fatto divieto agli associati svolgere propaganda a favore o a danno di partiti o di movimenti politici, dai quali ANIEP-APS deve essere rigorosamente e in ogni circostanza indipendente.
8. Non è ammesso per i volontari associati stipulare con l'Associazione alcun tipo di contratto avente come oggetto rapporti di lavoro dipendente o autonomo. Al volontario possono essere rimborsate soltanto le spese effettivamente sostenute per l'attività prestata previa espressa autorizzazione ed entro i limiti preventivamente stabiliti dal Consiglio Direttivo.
9. Coloro che prestano attività di volontariato devono essere assicurati contro gli infortuni e le malattie connessi allo svolgimento dell'attività stessa, nonché per la responsabilità civile verso i terzi, in conformità a quanto previsto dalla legislazione vigente.

#### *Articolo 7*

#### **Perdita della qualità di associato**

La qualità di associato si perde per:

- Decesso.
- Dimissioni: ogni associato può recedere dall'Associazione in qualsiasi momento dandone comunicazione scritta al Consiglio Direttivo; tale recesso avrà decorrenza immediata. Resta fermo l'obbligo per il pagamento della quota associativa per l'anno in corso.
- Decadenza: la decadenza viene dichiarata dal Consiglio Direttivo trascorsi sei mesi dalla data per la quale è previsto l'obbligo del versamento della quota associativa.
- Esclusione: la qualità di associato si perde inoltre nel caso in cui la persona compia atti in violazione delle previsioni dello Statuto, dell'eventuale regolamento nonché delle delibere approvate dagli organi associativi, tenga un comportamento lesivo dell'immagine dell'Associazione, o qualora intervengano gravi motivi che rendano incompatibile la prosecuzione del rapporto associativo. Il Consiglio Direttivo delibera il provvedimento di esclusione, previa contestazione degli addebiti e sentito l'associato interessato, se richiesto dallo stesso. Il provvedimento di esclusione dovrà essere comunicato con lettera raccomandata all'interessato, che potrà ricorrere entro trenta giorni all'Assemblea. In tal caso il Presidente deve provvedere alla convocazione dell'Assemblea entro quindici giorni dal ricevimento della richiesta e l'Assemblea deve essere tenuta entro trenta giorni dalla convocazione.

### **TITOLO III**

#### **Organi sociali**

#### *Articolo 8*

## **Organi sociali dell'Associazione**

Gli organi sociali dell'Associazione sono:

- la Sezione provinciale o comunale;
- l'Assemblea dei soci provinciale
- il Consiglio Direttivo provinciale (Organo di Amministrazione);
- il Collegio provinciale o comunale dei Sindaci revisori dei conti.
- l'Assemblea regionale;
- il Consiglio regionale;
- Organo di Controllo (organo eventuale, obbligatorio nel caso in cui ricorrano i presupposti di legge)

Tutti gli organi collegiali dell'associazione possono riunirsi sia in presenza che in collegamento per teleconferenza o videoconferenza, a condizione che tutti i partecipanti possano essere identificati e sia loro consentito di seguire in tempo reale lo svolgimento dei lavori e di intervenire nella discussione sugli argomenti all'ordine del giorno. I membri dell'organo potranno esercitare, attraverso la teleconferenza o la videoconferenza, tutti i loro diritti, compreso il diritto di voto.

### *Articolo 9*

#### **La Sezione provinciale**

Le Sezioni possono costituirsi quando rappresentino almeno quaranta aderenti.

La Sezione costituisce la base dell'ordinamento decentrato dell'Associazione e svolge, a livello provinciale o comunale, i compiti descritti all'articolo 1 del presente Statuto con le medesime modalità.

In particolare:

- a) funge da collegamento fra gli organi centrali ed i singoli aderenti;
- b) rappresenta localmente **ANIEP-APS** e le persone disabili del proprio territorio che ne facciano richiesta;
- c) collabora con gli enti locali e le altre istituzioni pubbliche per il conseguimento dell'inclusione sociale, economica, civile e culturale delle persone disabili;
- d) cura il proselitismo e svolge attività di assistenza sociale, di consulenza e di patronato;
- e) realizza per le persone disabili del territorio iniziative, servizi e prestazioni per la riabilitazione e l'inclusione.

Le Sezioni hanno autonomia patrimoniale, gestionale, finanziaria, funzionale ed organizzativa nel proprio ambito territoriale con l'obbligo di bilancio da sottoporre all'approvazione dell'Assemblea degli aderenti.

Le Sezioni inoltre hanno facoltà di realizzare accordi fra gli aderenti per iniziative di specifico interesse locale, che non siano in contrasto coi principi stabiliti dal presente Statuto.

### *Articolo 10*

#### **Assemblea dei Soci**

L'Assemblea è composta da tutti i soci e può essere ordinaria e straordinaria.

Ogni associato dispone di un solo voto.

Ogni associato può farsi rappresentare in Assemblea da un altro con delega scritta per un massimo di 1 per associato.

L'Assemblea indirizza tutta l'attività dell'Associazione ed in particolare:

- a) nomina e revoca i componenti degli organi sociali;
- b) nomina e revoca, quando previsto, il soggetto incaricato della revisione legale dei conti;

- c) approva il bilancio;
- d) delibera sulla responsabilità dei componenti degli organi sociali e promuove azione di responsabilità nei loro confronti;
- e) delibera sull'esclusione degli associati e sul rigetto delle domande di ammissione;
- f) delibera sulle modificazioni dell'atto costitutivo o dello statuto;
- g) approva l'eventuale regolamento dei lavori assembleari;
- h) delibera lo scioglimento, la trasformazione, la fusione o la scissione dell'associazione;
- i) delibera sugli altri oggetti attribuiti dalla legge, dall'atto costitutivo o dallo statuto alla sua competenza.
- l) delibera su tutte le questioni ad essa sottoposte da parte del Consiglio direttivo.

L'Assemblea ordinaria viene convocata dal Presidente del Consiglio direttivo almeno una volta all'anno, per l'approvazione del bilancio consuntivo, ed ogni qualvolta lo stesso Presidente o il Consiglio direttivo o un decimo degli associati ne ravvisino l'opportunità.

L'Assemblea straordinaria delibera sulle modifiche dello statuto, sullo scioglimento dell'Associazione e sull'eventuale trasformazione, fusione o scissione dell'associazione.

L'Assemblea ordinaria e quella straordinaria sono presiedute dal Presidente del Consiglio direttivo o, in sua assenza, dal Vice-Presidente, e in assenza di entrambi, da altro membro del Consiglio direttivo eletto dai presenti.

Le convocazioni devono essere effettuate mediante avviso scritto da recapitare, anche in via telematica, almeno 8 giorni prima della data della riunione, contenente ordine del giorno, luogo, data ed orario della prima ed eventuale seconda.

In difetto di convocazione formale o di mancato rispetto dei termini di preavviso, saranno ugualmente valide le adunanze cui partecipano di persona o per delega tutti i soci.

L'Assemblea ordinaria è validamente costituita in prima convocazione quando sia presente o rappresentata almeno la metà dei soci.

In seconda convocazione, da svolgersi in un giorno diverso da quello fissato per la prima, l'Assemblea è validamente costituita qualunque sia il numero dei soci intervenuti o rappresentati.

Le deliberazioni dell'Assemblea sono valide quando siano approvate dalla maggioranza dei presenti. Per modificare lo statuto occorrono, in proprio o per delega, in prima convocazione il voto favorevole della metà più uno degli associati, in seconda convocazione occorre la presenza di almeno metà degli associati e il voto favorevole dei tre quarti dei presenti.

Qualora nella seconda convocazione non venisse raggiunto il numero costitutivo, è possibile indire una terza convocazione, a distanza di almeno un mese dalla seconda convocazione, nella quale la deliberazione in merito a modifiche statutarie sarà valida con la presenza di almeno un terzo dei soci e il voto favorevole di tre quarti dei presenti.

Per deliberare lo scioglimento dell'associazione e la devoluzione del patrimonio occorre il voto favorevole di almeno tre quarti degli associati.

Nelle deliberazioni del bilancio e in quelle che riguardano la loro responsabilità i componenti del Consiglio Direttivo non hanno diritto di voto.

#### *Articolo 11*

#### **Consiglio Direttivo (Organo di Amministrazione)**

Le Sezioni sono gestite da un Consiglio che rimane in carica tre anni ed è composto da cinque, oppure sette membri eletti dall'Assemblea provinciale o comunale degli aderenti della Sezione iscritti per l'anno sociale precedente.

Il Consiglio elegge fra i suoi membri il Presidente, il Vice Presidente, il Segretario e il Tesoriere.

#### *Articolo 12*

##### **Collegio provinciale e comunale dei Sindaci revisori dei conti**

L'Assemblea della Sezione, in occasione della costituzione o del rinnovo delle cariche sociali, elegge tre Sindaci revisori dei conti effettivi e due supplenti che rimangono in carica tre anni.

Il Collegio dei Sindaci Revisori dei conti costituisce l'organo di controllo della regolarità finanziaria e contabile dell'Associazione, in analogia a quanto disposto dagli articoli 2397, comma 1; 2399, comma 1; 2401, 2403, 2404, 2407, 2408, comma 1, del codice civile per quanto al Collegio stesso applicabili.

Il Collegio dei Sindaci Revisori dei conti riferisce annualmente all'Assemblea Nazionale sullo svolgimento delle proprie funzioni.

#### *Articolo 13*

##### **L'Assemblea regionale**

Per una articolazione di **ANIEP-APS** conforme all'ordinamento istituzionale dello Stato, le Sezioni di una medesima Regione, previa autorizzazione del Consiglio Direttivo, formano l'Assemblea regionale che è costituita dai Presidenti in carica delle Sezioni e dai delegati delle Sezioni stesse.

Per la nomina dei delegati e per quant'altro li riguarda valgono le disposizioni riflettenti i delegati delle Sezioni all'Assemblea Nazionale.

#### *Articolo 14*

##### **Il Consiglio regionale**

L'Assemblea regionale elegge fra i suoi membri il Consiglio regionale, che di regola ha sede nel capoluogo della regione, è costituito da cinque a nove membri e dura in carica tre anni.

Il Collegio regionale elegge fra i suoi membri un Presidente, un Segretario e un responsabile amministrativo.

#### *Articolo 15*

##### **Attribuzioni del Consiglio regionale**

I compiti del Consiglio regionale, cui è vietato di svolgere funzioni operative proprie delle Sezioni e di interferire nella loro autonomia per quanto è stabilito dal presente Statuto, sono il coordinamento dell'attività organizzativa e associativa nell'ambito della regione, la rappresentanza dei diritti degli aderenti presso l'Ente Regione ed i suoi organi, secondo quanto stabilito dall'articolo 1.

#### *Articolo 16*

##### **Funzionamento dell'Assemblea e del Consiglio regionale**

Il funzionamento, le modalità di convocazione e di riunione dell'Assemblea e del Consiglio regionali sono da desumere per analogia da quelli dell'Assemblea Nazionale e del Consiglio Direttivo.

#### *Articolo 17*

##### **Deliberazioni del Consiglio regionale**

Le deliberazioni del Consiglio regionale debbono essere comunicate entro quindici giorni al Consiglio Direttivo.

#### *Articolo 18*

## **Finanziamento dei Consigli regionali**

Le attività del Consiglio regionale sono finanziate dalle singole Sezioni, in base ad un bilancio preventivo di spesa approvato dall'assemblea regionale.

### *Articolo 19*

#### **Convocazione e validità del Consiglio Direttivo (Organo di Amministrazione)**

1. Il Consiglio Direttivo è convocato dal Presidente ogni qual volta sia necessario e, comunque, almeno una volta per ogni esercizio per deliberare in ordine al bilancio consuntivo e all'eventuale preventivo da presentare all'approvazione dell'Assemblea degli associati, oppure dietro domanda motivata di almeno due dei suoi membri.
2. La convocazione è effettuata mediante comunicazione scritta da inviarsi almeno 8 giorni prima della data fissata per la riunione. L'avviso deve contenere il giorno, il luogo e l'ora, nonché l'elenco delle materie da trattare.
3. Il Consiglio Direttivo è presieduto dal Presidente, oppure, in sua mancanza, dal Vice Presidente, ovvero, in mancanza di entrambi, dal componente più anziano di età. Le funzioni di segretario sono svolte dal Segretario dell'Associazione o in casi di sua assenza o impedimento da persona designata da chi presiede la riunione.
4. Le riunioni del Consiglio sono validamente costituite quando vi intervenga la maggioranza dei suoi membri. Le deliberazioni del Consiglio sono adottate con il voto favorevole della maggioranza dei presenti e le medesime dovranno risultare dal verbale della riunione, sottoscritte dal Presidente e dal Segretario. Ogni associato ha diritto di consultare i verbali delle riunioni redatti.

### *Articolo 20*

#### **Attribuzioni del Consiglio Direttivo (Organo di Amministrazione)**

1. Al Consiglio Direttivo spetta l'attuazione delle direttive generali stabilite dall'Assemblea e la promozione, nell'ambito di tali direttive, di ogni iniziativa diretta al conseguimento degli scopi dell'Associazione.
2. Al Consiglio Direttivo spetta inoltre:
  - a) eleggere il Presidente e il Vice Presidente;
  - b) assegnare tra i suoi componenti gli incarichi di Segretario e Tesoriere;
  - c) amministrare le risorse economiche dell'Associazione ed il suo patrimonio, con ogni più ampio potere al riguardo;
  - d) predisporre, alla fine di ogni esercizio finanziario, il bilancio consuntivo e l'eventuale bilancio preventivo del successivo esercizio, da sottoporre all'approvazione dell'Assemblea;
  - e) qualora lo ritenga opportuno redigere un apposito regolamento interno che, conformandosi alle norme del presente Statuto, dovrà regolare gli aspetti specifici e organizzativi della vita dell'Associazione. Detto regolamento dovrà essere sottoposto per l'approvazione all'Assemblea che delibererà con maggioranze ordinarie;
  - f) indire adunanze, convegni, ecc.;
  - g) deliberare tutti gli atti di ordinaria e straordinaria amministrazione dell'Associazione;
  - h) deliberare l'adesione dell'Associazione ad altre istituzioni analoghe;
  - i) decidere sull'ammissione, la decadenza e l'esclusione degli associati;
  - j) deliberare, in caso di particolari necessità, di assumere lavoratori dipendenti o avvalersi di prestazione di lavoro autonomo, anche ricorrendo ai propri associati secondo quanto disposto dall'art. 36 del D.Lgs. n. 117/2017;

- k) proporre all'Assemblea il conferimento di onorificenze e/o di cariche onorifiche ad associati o a terzi che abbiano acquisito particolari benemeritenze nelle attività proprie dell'Associazione; ai non associati a favore dei quali è deliberato tale conferimento non spettano i diritti di cui all'art. 6, comma 3;
- l) istituire sedi operative, nominando il/i relativo/i responsabile/i, con potere di revoca.

#### *Articolo 21*

##### **Il Presidente**

- a. Il Presidente è il rappresentante legale dell'Associazione di fronte ai terzi, anche in giudizio. Egli è anche Presidente dell'Assemblea e del Consiglio Direttivo.
- b. Il Presidente viene eletto dal Consiglio Direttivo al suo interno, dura in carica tre anni ed è rieleggibile.
- c. Egli convoca e presiede l'Assemblea e il Consiglio Direttivo.
- d. Il Presidente in particolare:
  - a) provvede all'esecuzione delle deliberazioni dell'Assemblea e del Consiglio Direttivo;
  - b) è delegato a compiere tutti gli atti di ordinaria amministrazione dell'Associazione e in particolare aprire conti correnti bancari e postali e operare sugli stessi; compiere ordinarie operazioni finanziarie e bancarie; eseguire incassi di qualsiasi natura da qualsiasi ufficio, ente, persona fisica e giuridica, rilasciando quietanze; effettuare pagamenti di qualsiasi natura, ivi inclusi i pagamenti di salari e stipendi ai dipendenti.  
Per le operazioni bancarie e finanziarie il Consiglio Direttivo può richiedere la firma abbinata di altro componente il Consiglio.
- e. Al Presidente compete la tenuta dei rapporti con gli enti e le istituzioni presenti nel territorio.
- f. In caso di urgenza può adottare, altresì, provvedimenti di competenza del Consiglio Direttivo, con l'obbligo di riferirne allo stesso nella prima riunione successiva.
- g. Il Vice Presidente sostituisce il Presidente in caso di sua assenza o impedimento, in tutte le funzioni allo stesso attribuite.

#### *Articolo 22*

##### **Il Segretario ed il Tesoriere**

- 1. Il Segretario ed il Tesoriere affiancano il Presidente nello svolgimento delle sue funzioni.
- 2. Al Segretario compete:
  - a) la redazione dei verbali delle sedute dell'Assemblea e del Consiglio Direttivo.
  - b) curare la tempestività delle convocazioni dell'Assemblea e del Consiglio Direttivo;
  - c) la redazione dei libri verbali nonché del libro soci e del registro degli associati che prestano attività di volontariato;
  - d) in attuazione delle deliberazioni del Consiglio Direttivo, coordinare l'attività organizzativa e associativa centrale con quella periferica, anche ai fini della costituzione di nuove Sezioni.
- 3. Il Tesoriere è il responsabile tecnico dell'Amministrazione economico-finanziaria dell'Associazione. Cura la compilazione dei bilanci annuali, preventivo e consuntivo, da sottoporre all'Assemblea nazionale, previa approvazione del Consiglio Direttivo.

#### *Articolo 23*

##### **Organo di Controllo**

- 1. L'Organo di controllo, monocratico, è nominato qualora l'Assemblea lo ritenga opportuno o per obbligo normativo, ai sensi dell'art. 30, comma 2 del D.Lgs. n. 117/2017.

Il componente dell'Organo dura in carica tre anni, è rieleggibile e può essere scelto anche fra persone estranee all'Associazione, con riguardo della loro competenza, e deve essere scelto tra i revisori legali iscritti nell'apposito registro.

**2. L'Organo di controllo:**

- vigila sull'osservanza della legge, dello statuto e sul rispetto dei principi di corretta amministrazione;
- vigila sull'adeguatezza dell'assetto organizzativo, amministrativo e contabile e sul suo concreto funzionamento;
- esercita compiti di monitoraggio dell'osservanza delle finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale.

**3. Il componente dell'Organo di controllo può in qualsiasi momento procedere ad atti di ispezione e di controllo e, a tal fine, può chiedere agli amministratori notizie sull'andamento delle operazioni sociali o su determinati affari.**

**4. Esso può esercitare inoltre, al superamento dei limiti di cui all'art. 31, comma 1 del D. Lgs. n. 117/2017, la revisione legale dei conti.**

*Articolo 24*

**Partecipazione alle riunioni del Consiglio Direttivo (Organo di Amministrazione)**

Ogni componente del Consiglio Direttivo che per tre volte consecutive e senza giustificato motivo non interviene alle riunioni del Consiglio è considerato dimissionario.

*Articolo 25*

**Reintegrazione del Consiglio Direttivo (Organo di Amministrazione)**

Nel caso in cui per dimissione o altre cause, uno o più componenti del Consiglio direttivo decadono dall'incarico, il Consiglio direttivo può provvedere alla loro sostituzione nominando i primi tra i non eletti, che rimangono in carica fino allo scadere dello stesso Consiglio. Ove decada oltre la metà dei membri del Consiglio, l'Assemblea deve provvedere alla nomina di un nuovo organo di amministrazione.

Per ulteriori casi di rinuncia o defezione, l'Assemblea, convocata dal Consiglio Direttivo, ha facoltà di procedere ad elezioni suppletive o ad elezioni generali.

*Articolo 26*

**Collegio dei Probiviri**

L'Assemblea nazionale elegge per un triennio il Collegio dei Probiviri che è composto da tre membri effettivi e due supplenti.

Il Presidente del Collegio dei Probiviri è eletto in seno al Collegio medesimo fra i membri effettivi.

Il Collegio dei Probiviri è l'organo preposto alla cognizione di tutte le controversie insorte fra gli aderenti in cui sia contestata la conformità dei comportamenti alle norme dello Statuto.

Il Collegio dei probiviri ha competenza a svolgere preliminari funzioni arbitrali o conciliative delle quali può essere investito anche su istanza dei singoli aderenti.

Fallito il tentativo di bonario componimento, istruisce i relativi giudizi disciplinari, comminando le sanzioni previste dal presente Statuto.

L'aderente che commette infrazioni dello Statuto, accertate dal Collegio dei probiviri, incorre nelle seguenti sanzioni disciplinari:

- il richiamo scritto;
- la censura;

- la sospensione pro tempore da socio o sostenitore;
- la destituzione da cariche sociali;
- l'espulsione.

#### *Articolo 27*

##### **Libri sociali**

L'Associazione deve tenere, a cura del Consiglio Direttivo, i seguenti libri:

- libro degli associati;
- registro dei volontari, che svolgono la loro attività in modo non occasionale;
- libro delle adunanze e delle deliberazioni dell'Assemblea;
- libro delle adunanze e delle deliberazioni del Consiglio Direttivo.

Il libro delle adunanze e delle deliberazioni degli eventuali altri organi associativi sono tenuti a cura dell'organo cui si riferiscono.

## **TITOLO V**

### **Norme generali**

#### *Articolo 28*

##### **Risorse economiche**

1. Le entrate dell'Associazione sono costituite, nel rispetto dei limiti previsti del D. Lgs. n. 117/2017, da:
  - quote associative e contributi degli associati;
  - erogazioni liberali di associati e terzi;
  - donazioni e lasciti testamentari;
  - entrate derivanti da attività di raccolta fondi;
  - contributi e apporti erogati da parte di amministrazioni pubbliche, compresi rimborsi o entrate derivanti da prestazioni di servizi svolti in convenzione;
  - contributi di organismi pubblici di diritto internazionale;
  - rendite patrimoniali;
  - proventi delle cessioni di beni e servizi agli associati e a terzi;
  - entrate da attività diverse, svolte in modalità secondaria e strumentale ai sensi dell'art. 6 del D. Lgs. n. 117/2017.
2. E' vietato distribuire, anche in modo indiretto, utili o avanzi di gestione nonché fondi, riserve o capitale o avanzi di gestione, a fondatori, associati, lavoratori e collaboratori, amministratori ed altri componenti degli organi sociali, anche nel caso di recesso o di ogni altra ipotesi di scioglimento individuale del rapporto associativo.
3. Il patrimonio dell'Associazione, comprensivo di eventuali ricavi, proventi, entrate comunque denominate è utilizzato per lo svolgimento dell'attività statutaria ai fini dell'esclusivo perseguimento di finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale.

#### *Articolo 29*

##### **Esercizio finanziario**

1. L'esercizio finanziario ha inizio il 1° gennaio e si chiude il 31 dicembre di ogni anno.
2. Al termine di ogni esercizio finanziario, il Consiglio Direttivo redige il bilancio consuntivo e l'eventuale preventivo che avrà cura di depositare presso la sede sociale, a disposizione degli

associati, cinque giorni prima della data stabilita per l'Assemblea ordinaria annuale, unitamente alla relazione dei revisori, qualora nominati.

3. Dal bilancio devono risultare i beni, i contributi ed i lasciti ricevuti. Gli eventuali utili o avanzi di gestione, così come le componenti patrimoniali con essi conseguiti, non potranno essere distribuiti neppure in modo indiretto, ma dovranno essere devolute in attività, impianti ed incrementi patrimoniali finalizzati al raggiungimento degli scopi dell'Associazione.

#### Articolo 30

##### **Trasformazione, fusione, scissione, scioglimento o estinzione**

1. La trasformazione, la fusione, la scissione, lo scioglimento o l'estinzione dell'Associazione è deliberato dall'Assemblea, secondo le modalità indicate dall'art. 10 del presente Statuto.
2. L'Assemblea dovrà provvedere, se del caso, alla nomina di uno o più liquidatori, scegliendoli preferibilmente tra gli associati.
3. In caso di estinzione o scioglimento dell'associazione, il patrimonio residuo è devoluto, previo parere positivo dell'Ufficio regionale del Registro Unico Nazionale del Terzo Settore e salva diversa destinazione imposta dalla Legge, ad altri enti del Terzo settore o, in mancanza, alla Fondazione Italia Sociale.

#### Articolo 31

##### **Disposizioni generali**

Per quanto non previsto dal presente Statuto, dagli eventuali Regolamenti interni e dalle deliberazioni degli organi associativi, si applica quanto previsto dal Decreto Legislativo 3 luglio 2017, n. 117 (Codice del terzo settore) e, in quanto compatibile, alle norme del Codice Civile.

#### Articolo 32

##### **Registrazione ed esenzione da imposta di bollo**

Il presente statuto è esente da imposta di bollo ai sensi dell'art. 82 comma 5 del Codice del Terzo Settore ed è soggetto ad imposta di registro in misura fissa.

Firma del Presidente  
Luigi Chieppa

Firma del segretario verbalizzante  
Fabio Giuseppe

Il segretario  
Rosa Caso

AGENZIA DELLE ENTRATE  
Direzione Provinciale di Modena  
Ufficio Territoriale di Modena  
Registrato il 14 APR 2015  
al n° 822 Serie 3  
Contrassegno ESENRK  
(\*) Firma su delega del Direttore Provinciale  
P. CICCARELLI

